

Linee guida per la concessione dei contributi regionali di cui al "Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall'usura" - art. 2 della legge regionale n. 14 del 2015 e successive modifiche.

PRINCIPI GENERALI

La Regione Lazio, per le finalità di cui alla L.R. 14/2015, stabilisce annualmente lo stanziamento diretto alla concessione di contributi a favore delle Associazioni, Fondazioni del Lazio iscritte, ai sensi dell'art. 13 della medesima legge, nell'"Elenco regionale dei Confidi, delle Associazioni e delle Fondazioni antiusura" che svolgono attività di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento, al fenomeno dell'usura e dell'estorsione.

In considerazione delle risorse annualmente disponibili risulta opportuno fissare linee guida generali per una ripartizione efficace ed equa sul territorio.

Accertata la tipologia del fenomeno sommerso dell'usura e dell'estorsione e le ripercussioni negative sul circuito economico legale del Lazio, l'obiettivo principale è quello di:

- far emergere il fenomeno in tutta la sua entità;
- contrastare l'illegalità;
- raggiungere il maggior numero di utenti.

La concessione dei contributi, così come stabilito dall'art. 16 della L.R. 14/2015 è ripartita nei termini fissati da apposito Avviso pubblico che dovrà armonizzarsi con il dettato delle seguenti linee guida.

Al fine di migliorare la qualità del servizio reso agli utenti e l'erogazione dei servizi di assistenza e tutela dei sovraindebitati, delle vittime di usura e dell'estorsione, si specifica che l'azione di assistenza, tutela e sostegno psicologico, ai sensi degli **artt. 8 e 9 della L.R. 14/2015**, si attua attraverso l'erogazione di servizi gratuiti a favore di soggetti privati e operatori economici, vittime o potenziali vittime dei reati di usura e/o estorsione.

L'obiettivo principale è quello di accompagnare e sostenere i predetti soggetti nel percorso che va dalla denuncia, all'iter processuale fino alla completa riabilitazione socio economica attraverso le seguenti attività:

Azione 1: Presa in carico

La presa in carico consiste in percorsi personalizzati per singolo utente/assistito (nel caso se ne ravvisi la necessità, esteso anche al proprio nucleo familiare).

Azione 2: Assistenza

L'assistenza è diretta all'utente preso in carico e si esplica, a seconda del caso trattato, attraverso le seguenti fasi:

- consulenza/assistenza legale;
- consulenza/assistenza tecnico contabile, d'impresa, gestionale, etc.;
- consulenza/assistenza psicologica.

Le spese di assistenza non saranno ammesse a contributo nei seguenti casi:

- 1) usura bancaria: non saranno, pertanto, ammesse le voci di spesa afferenti perizie su mutui, finanziarie e su c/c bancari, ricostituzione e tenuta contabilità di impresa, se non in casi di usura e/o estorsione e ove sia stato esplicitamente richiesto in fase di procedimento giurisdizionale;
- 2) consulenza/assistenza tecnica per la gestione di spese con l'erario (Equitalia) e con qualsiasi altro ente pubblico (INPS, INAIL ecc.).

Non saranno ritenute, comunque, ammissibili in nessun caso spese afferenti alla rottamazione di cartelle esattoriali.

Azione 3: Assistenza e Tutela - Sostegno Psicologico (Artt. 8 e 9 L.R. 14/2015)

I costi riferiti agli “interventi di assistenza e tutela” (art 9 del L.R. 14/2015) e/o a “interventi di sostegno psicologico” (art. 8 L.R. 14/2015), relativi a singola prestazione professionale a favore di un singolo utente/assistito, dovranno essere supportati da idonea documentazione (atti/procedimenti, etc.).

Non sarà riconosciuto alcun contributo per le spese relative alla fase preliminare della presa in carico (accoglienza e ascolto) dell'utente, anche se svolta in equipe, che non determini l'effettiva presa in carico del medesimo, non generando pertanto alcuna assistenza.

COLLABORATORI A VARIO TITOLO

Per tutte le Associazioni e Fondazioni sarà ritenuta ammissibile la voce di spesa riferita a un solo **coordinatore** per un importo massimo di € 6.000,00.

Professionisti/Consulenti (artt. 8 e 9 L.R.14/2015)

Per professionista/consulente si intende una figura professionale iscritta in specifici albi, che abbia titoli accademici coerenti anche con le materie trattate dalla L.R. 14/2015.

Tutor/Collaboratore (art. 10 L.R.14/2015)

Per tutor/collaboratore si intende un **consulente non professionista** che abbia attitudine alla gestione dei rapporti interpersonali e che, anche in collaborazione con i professionisti/coordinatori, sostenga in maniera continuativa gli utenti durante il percorso individualizzato, accompagnandoli e monitorando costantemente ogni fase fino alla riabilitazione, implementando informazioni, pareri o soluzioni attraverso la propria esperienza, conoscenza e capacità.

Personale dipendente

Per le spese del personale dipendente la voce di spesa ritenuta ammissibile sarà esclusivamente quella risultante dal Certificato Unico al netto di oneri e accessori non rientranti nella normale busta paga (es. non sono ammissibili anticipazioni TFR, indennizzi per maternità ecc.).

PRESIDIO SUL TERRITORIO REGIONALE

Per i contributi a favore degli Enti impegnati nella lotta all'usura o a fenomeni estorsivi previsti dall'**art. 10 della L.R. 14/2015** il contributo per le spese di gestione massimo erogabile è fissato in:

- € 3.000,00 lordi, come contributo massimo per gli Enti che abbiano preso in carico da 2 fino a 20 utenti;
- € 6.500,00 lordi, come contributo massimo per gli Enti che abbiano preso in carico da 21 fino a 45 utenti;
- € 8.500,00 lordi, come contributo massimo per gli Enti che abbiano preso in carico da 46 a 99 utenti;
- € 13.000,00 lordi, come contributo massimo per gli Enti che abbiano preso in carico oltre 100 utenti.

L'importo fissato nel comma precedente potrà essere aumentati con aggiunta della voce di spesa Spettante per il Coordinatore:

- fino a € 9.000,00 lordi, a condizione che l'Ente abbia preso in carico fino a 30 utenti e che non sia stato richiesto alcun contributo per interventi previsti dagli artt. 8 e 9 della L.R. 14/2015;
- fino a € 15.000,00 lordi, a condizione che l'Ente abbia preso in carico da 31 a 50 utenti e che non sia stato richiesto alcun contributo per interventi previsti dagli artt. 8 e 9 della L.R. 14/2015;
- fino a € 25.000,00 lordi, a condizione che l'Ente abbia preso in carico da 51 a 99 utenti e che non sia stato richiesto alcun contributo per interventi previsti dagli artt. 8 e 9 della L.R. 14/2015;
- fino a € 40.000,00 lordi, a condizione che l'Ente abbia preso in carico oltre 100 utenti e che non sia stato richiesto alcun contributo per interventi previsti dagli artt. 8 e 9 della L.R. 14/2015.

Per spese di gestione si intendono:

- canone di locazione di un'unica sede operativa o legale già censita;
- utenze per un'unica fornitura;
- costi relativi all'comunicazione (volantini, gadgets, spese gestione siti Web o social) sulle attività poste in essere dall'ente, debitamente comunicate e autorizzate;
- materiale di consumo per un massimo di € 300,00;
- emolumenti corrisposti a collaboratori esterni per l'espletamento di attività di carattere gestionale, svolta esclusivamente in favore dell'ente fino all'importo massimo complessivo, per tutti i collaboratori esterni, pari ad € 750,00;
- personale dipendente;
- formazione e informazione.

CONCESSIONE CONTRIBUTI

La Regione Lazio, per le finalità di cui alla L.R. 14/2015, al fine di tutelare al massimo i cittadini in forte stato di disagio economico, garantisce il servizio di assistenza, e al fine di massimizzare le risorse e rendere efficace gli interventi stabilisce il seguente ordine di priorità:

- per la concessione dei contributi di cui all'art. 10 della L.R. 14/2015 in prima valutazione i contributi saranno assegnati con il massimale fissato nei punti precedenti,
- qualora in esito alla valutazione le risorse assegnate per ciascun intervento fossero

superiori al fabbisogno derivante dalle domande pervenute a seguito dell'Avviso pubblico, la struttura provvederà alla riassegnazione ai programmi di intervento delle risorse in eccedenza secondo il seguente ordine di priorità:

1. interventi previsti dall'art. 9 "Interventi di assistenza e tutela";
2. interventi previsti dall'art. 8 "Interventi di sostegno psicologico";
3. interventi previsti dall'art. 10 "Contributi a favore degli Enti impegnati nella lotta all'usura o ai fenomeni estorsivi".
4. contributi per la costituzione di parte civile delle vittime di usura o di estorsione (di cui all'art. 4 della L.R. 14/2015).

Se dopo aver provveduto alla rimodulazione delle risorse disponibile i contributi ritenuti ammissibili risultassero complessivamente superiori all'importo rimodulato dovrà essere applicata una riduzione proporzionale sugli articoli 8 e 9 della L.R. 14/2015, al netto di tutte le spese sostenute a qualsiasi titolo, debitamente rendicontate, in favore delle vittime di usura e/o estorsione.

COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

Per gli interventi di cui all'art. 4 della L.R. 14/2015 "Contributi per la costituzione di parte civile per le vittime di usura o di estorsione" sarà applicato quanto stabilito nella DGR 341 del 31 maggio 2022.

PROMOZIONE DI ULTERIORI ATTIVITA' CONNESSE AL TEMA DELLA SICUREZZA E DELLA PREVENZIONE DELL'USURA E DELL'ESTORSIONE (di cui all'art. 11 lettera h)

La Direzione Regionale competente predisporrà tutti gli atti necessari per la "promozione di studi, ricerche, attività di comunicazione e sensibilizzazione e dibattito pubblico sul tema dell'usura e del sovraindebitamento e sui fenomeni economici, giuridici, sociali e criminali ad esso connessi, con particolare attenzione all'analisi del legame tra la pratica del gioco d'azzardo patologico e il fenomeno dell'usura, attraverso la concessione di borse di studio, la realizzazione di convegni, seminari di studio, indagini conoscitive, pubblicazioni, anche mediante accordi o protocolli d'intesa con le università del Lazio o con enti e istituti di ricerca" (art. 11 lettera g) L.R. 14/2015) attraverso la realizzazione di due o più giornate di studio e di confronto.